



**DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIALI**

**PROCEDURA RISTRETTA 1/2015 APPALTO INTEGRATO  
(PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE) DEI LAVORI DI  
REALIZZAZIONE DELLA SALA SERVER PRESSO IL POLO  
OSPEDALIERO DI CONA. INTERVENTO M19.**

<b>CUP J74B13000160002</b>
----------------------------

<b>CIG 60952642F9</b>
-----------------------

<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>
-----------------------------

## 1. PREMESSE

Il presente disciplinare, ad integrazione del bando di gara, parte integrante e sostanziale del medesimo, contiene le prescrizioni in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione della domanda di partecipazione, ai documenti da presentare a corredo dell'istanza stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui all'oggetto.

### **Oggetto dell'appalto, descrizione, termine e luogo di esecuzione, importo complessivo dell'appalto**

*L'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della Sala Server del Polo Ospedaliero di Ferrara con sede in Ferrara, in località Cona via Aldo Moro, 8.*

<b>CUP J74B13000160002</b>
----------------------------

<b>CIG 60952642F9</b>
-----------------------

L'affidamento di cui trattasi è stato disposto con determina a contrarre del direttore del Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali n.84 del 13/02/2015 e avverrà mediante procedura ristretta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. b), 54, comma 2, e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Per la presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., l'**Ing. Paolo Chiarini** – Responsabile di Struttura Complessa del Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali avente sede in via Cassoli 30, Ferrara, mail: [segreteria tecnico@ospfe.it](mailto:segreteria tecnico@ospfe.it), PEC [direzionetecnica@pec.ospfe.it](mailto:direzionetecnica@pec.ospfe.it).

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art 112 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., come da verbale in data 13/08/2014 conservato agli atti del Responsabile del Procedimento stesso.

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara e fac simile dichiarazioni a corredo.

Il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs 163/2006, testo vigente. Importo complessivo dell'appalto a base di gara (compreso oneri per la sicurezza, corrispettivo progettazione, IVA esclusa): € 519.327,08 così suddiviso:

Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso)	€ 496.047,08
Oneri per attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.280,00

<b>Importo totale lavori</b>	<b>€ 501.327,08</b>
------------------------------	---------------------

Corrispettivo per progettazione esecutiva (soggetto a ribasso)	€ 18.000,00
--	-------------

<b>Importo totale dell'appalto</b>	<b>€ 519.327,08</b>
------------------------------------	---------------------

Importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso	€ 514.047,08
---	--------------

Luogo di esecuzione dei lavori: Ferrara località Cona

Azienda U.S.L. di Ferrara  
Via Cassoli, 30 – 44100 FERRARA  
Tel 0532/235800 – Fax 0532/235803  
Partita IVA 01295960387  
[dipartimentoattivitecniche@pec.ausl.fe.it](mailto:dipartimentoattivitecniche@pec.ausl.fe.it) [www.ausl.fe.it](http://www.ausl.fe.it)

Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara  
Via Aldo Moro,8-44124-Cona-Ferrara  
Tel 0532/236011- 236399 – fax 0532-236592  
Partita Iva 01295950388  
[direzionetecnica@pec.ospfe.it](mailto:direzionetecnica@pec.ospfe.it) [www.ospfe.it](http://www.ospfe.it)

Termine esecuzione progettazione esecutiva: **giorni 15 (quindici)** naturali e consecutivi decorrenti da formale comunicazione del RUP.

Termine di esecuzione lavori: **giorni 110 (centodieci)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

## 2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - DIVIETI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all'art. 92 del Regolamento che si riporta testualmente:

"1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

3. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f-bis), del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.

5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

6. I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice devono essere posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice, e sono costituiti in rapporto all'ammontare delle spese di progettazione:

a) dai requisiti indicati all'articolo 263 qualora l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro;

b) dai requisiti indicati all'articolo 267, qualora l'importo delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro.

Le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

7. In riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall'articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90.

8. Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori."

Non è consentita la partecipazione ai soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 90, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

I divieti di cui al sopracitato comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Al fine della dichiarazione prevista dall'art. 90, commi 8 ed 8 bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., si rende noto che il progettista del progetto definitivo è la Società IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l., con sede in Rimini, via Macanno, 32.

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non potrà essere individuato o associato a più soggetti partecipanti alla gara, **pena l'esclusione** di tutti i partecipanti alla gara che lo avessero associato o individuato.

### 3. ISTITUTO DEL CD. "SOCCORSO ISTRUTTORIO" PREVISTO DALL'ART. 38,

Azienda U.S.L. di Ferrara  
Via Cassoli, 30 – 44100 FERRARA  
Tel 0532/235800 – Fax 0532/235803  
Partita IVA 01295960387  
[dipartimentoattivitecniche@pec.ausl.fe.it](mailto:dipartimentoattivitecniche@pec.ausl.fe.it) [www.ausl.fe.it](http://www.ausl.fe.it)

Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara  
Via Aldo Moro, 8-44124-Cona-Ferrara  
Tel 0532/236011- 236399 – fax 0532-236592  
Partita Iva 01295950388  
[direzionetecnica@pec.ospfe.it](mailto:direzionetecnica@pec.ospfe.it) [www.ospfe.it](http://www.ospfe.it)

## COMMA 2-BIS. DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I.

In caso di irregolarità rispetto alla produzione documentale richiesta con il presente disciplinare di gara, la stazione appaltante applicherà l'istituto del cd. "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 38, comma 2-bis. del d.lgs. 163/06 e s.m.i., assegnando un termine per la regolarizzazione ed applicando la sanzione pecuniaria prevista nella misura dell'1 per mille del valore complessivo posto a base di gara e corrispondente ad € 519,33 (cinquecentodiciannove/33) ed attenendosi alla Determinazione A.N.A.C. n. 1 in data 8/1/2015 "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i."

L'inosservanza del termine perentorio assegnato per la regolarizzazione della documentazione comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

La stazione appaltante non applicherà la disciplina del cd. "soccorso istruttorio" in caso di inadempienze o irregolarità previste dall'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.:

- Mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e dal D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
- Irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Costituiscono altresì causa di immediata esclusione dalla gara le seguenti circostanze:

- Mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- Apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente gara;
- In caso di ricorso all'avvalimento, mancata allegazione della dichiarazione di volontà di ricorso all'istituto medesimo;
- In caso di R.T.I. per appalti di lavori, omissione dell'indicazione in ordine alle quote di partecipazione di ciascun concorrente al raggruppamento medesimo.

Con riferimento all'istituto del subappalto, in caso di impossibilità ad eseguire direttamente parte delle lavorazioni oggetto del contratto per mancanza dei requisiti specifici, mancanza della relativa dichiarazione.

## 4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

### REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

**Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- ▶ le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
- ▶ le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- ▶ le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- ▶ Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione**

dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

In caso di violazione del divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

**Si ricorda che i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio stesso.**

Le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, ovvero che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione devono essere rese dai seguenti soggetti: in caso di imprese individuali, dal titolare/i e dal direttore tecnico/i; in caso di società in nome collettivo, da tutti i soci e direttori tecnici; in caso di società in accomandita semplice dal socio/i accomandatario/i e dal direttore/i tecnico/i; in caso di altro tipo di società o consorzio, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dai direttori tecnici e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa. In caso di imprese associate/consorziate, per ciascuna impresa, da tutti i soggetti sopra specificati.

Le dichiarazioni sostitutive in ordine alle fattispecie di cui all'art. 38, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, ovvero che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE/2004/18 devono essere rese dai seguenti soggetti: in caso di imprese individuali, dal titolare/i e dal direttore tecnico/i; in caso di società in nome collettivo da tutti i soci e direttori tecnici; in caso di società in accomandita semplice, dal socio/i accomandatario/i e dal direttore/i tecnico/i; in caso di altro tipo di società o consorzio, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dai direttori tecnici e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa.

In caso di imprese associate/consorziate, per ciascuna impresa, da tutti i soggetti sopra specificati.

L'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'assenza delle condizioni sopra elencate è resa dai concorrenti presentando, come sopra detto, dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e utilizzando, preferibilmente, i modelli predisposti dalla Stazione appaltante, disponibili sul sito internet: **[www.ospfe.it/profilo-del-committente/lavori/bandi-in-corso/dipartimento-interaziendale-attivita-tecniche-e-patrimoniali](http://www.ospfe.it/profilo-del-committente/lavori/bandi-in-corso/dipartimento-interaziendale-attivita-tecniche-e-patrimoniali)**.

In caso diverso, la documentazione prodotta deve contenere quanto indicato nel presente disciplinare.

## REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI QUALIFICAZIONE AI FINI

## DELLA AMMISSIONE ALLA GARA

### A) LAVORI

- Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ex art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.mi.i per le attività oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente stesso;
- Le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro devono possedere l'iscrizione nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico.

Ai fini della ammissione alla gara ed ai sensi di quanto previsto all'art. 40 del D.Lgs. 163/2006 i soggetti di cui all'art. 34 del medesimo D.Lgs. 163/2006 devono essere in possesso di attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA), di cui agli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, **che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate.**

I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione, qualora non siano in possesso della attestazione SOA, devono essere in possesso dei requisiti previsti, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, nonché dell'iscrizione nei registri professionali dello Stato di appartenenza (Allegato XI A del D.Lgs. n. 163/2006).

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione per le seguenti categorie e classi d'importo, in conformità al DPR 207/2010 ed ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 163/2006:

#### **CAT OS28 - Importo Euro 349.528,20 (CATEGORIA PREVALENTE) CLASSIFICA II** **CAT OS30 - Importo Euro 151.798,88 (CATEGORIA SCORPORABILE) CLASSIFICA I**

*La categoria prevalente ricomprende le categorie riconducibili a categorie diverse (OS3-Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie per € 33.652,12 - OS11-Apparecchiature strutturali speciali per € 38.233,39), ciascuna di importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell'appaltatore, il loro importo è ricompreso nell'importo della categoria prevalente, e in caso di mancato possesso da parte del concorrente sono da subappaltare per intero (ART 53 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. Sono comprese all'interno della categoria prevalente anche lavorazioni di cui alla categoria OS7-Finiture di opere generali di natura edile, per l'importo di € 52.412,01, superiore al 10% dell'importo dell'appalto, a qualificazione non obbligatoria..*

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE, DI CONSORZIO DI CONCORRENTI O DI GEIE di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f), del D.Lgs n. 163/2006, di tipo ORIZZONTALE, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori stessi. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010).

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE, DI CONSORZIO DI CONCORRENTI O DI GEIE di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006, di

tipo VERTICALE, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente (art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010).

## B) PROGETTAZIONE

I concorrenti in possesso di attestazione S.O.A. per prestazioni di progettazione e costruzione per categorie e classifiche corrispondenti a quelle oggetto della presente gara, e che quindi espletano l'attività di progettazione con il proprio staff tecnico dovranno dichiarare le generalità del professionista dipendente, il titolo di studio, il numero di iscrizione all'Ordine Professionale ed il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnico professionale richiesti al punto III.2.2) e III.2.3) del bando di gara, come indicato nel modello predisposto dalla Stazione appaltante.

I concorrenti sprovvisti della qualificazione per la prestazione di progettazione potranno partecipare alla gara soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), fbis), g), h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiarando tale condizione, ed allegando le dichiarazioni sostitutive dei professionisti, indicati o associati, concernenti il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnico professionale richiesti ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara.

I soggetti di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; devono essere iscritti negli appositi Albi professionali di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 90, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, in sede di presentazione dell'offerta, dovrà essere indicata la persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

## 5. AVVALIMENTO

Qualora, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'offerente intenda avvalersi delle capacità di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di altri soggetti, dovrà produrre:

- a) una propria dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante quanto segue:
  - il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38;
  - l'obbligo verso l'offerente e verso l'Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessario di cui è carente il concorrente;
  - che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

## 6. CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO -

## ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO- FINANZIARIA

L'Azienda effettuerà il controllo del possesso dei requisiti di capacità tecnico –organizzativa ed economico- finanziaria dei concorrenti accedendo direttamente alle Banche Dati del Sito Internet dell'ANAC e degli Ordini Professionali e sul sistema AVCPASS.

Nel caso di impossibilità ad utilizzare tali sistemi l'Azienda si riserva di espletare la procedura di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m.i.

### 7. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA DI GARA

Le richieste di chiarimenti debbono effettuarsi con domanda scritta pervenuta via PEC all'indirizzo: [direzionetecnica@pec.ospfe.it](mailto:direzionetecnica@pec.ospfe.it) all'attenzione del Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Chiarini.

A tutte le richieste, se pervenute almeno 3 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sarà data risposta per iscritto all'indirizzo PEC indicato sulla richiesta, e pubblicate anche in un'unica soluzione, sul sito della Stazione appaltante: [www.ospfe.it/profilo-del-committente/lavori/bandi-in-corso/dipartimento-interaziendale-attivita-tecniche-e-patrimoniali](http://www.ospfe.it/profilo-del-committente/lavori/bandi-in-corso/dipartimento-interaziendale-attivita-tecniche-e-patrimoniali).

Alle richieste pervenute successivamente l'Azienda non garantisce risposta.

### 8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.81 comma 1, 83 e 121 comma 1 D.Lgs.163/06.

Si avverte fin da ora che la Stazione appaltante costituirà apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, che provvederà, in seduta riservata, ad esaminare il contenuto della proposta tecnica dell'offerta di ciascun candidato ammesso ed all'attribuzione del relativo punteggio.

La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi e sub elementi indicati nella seguente tabella e ai rispettivi punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili.

<i>Elementi e sub elementi</i>		<i>Punteggi massimi</i> $W_i$
<b>Elementi qualitativi</b>		
1. Valore tecnico e funzionale delle migliori proposte		<b>60</b>
SUB- ELEMENTO 1.1		
Impianti meccanici: componenti, sistemi di regolazione e di supervisione, efficienza energetica, utilizzazione e manutenzione		35
SUB-ELEMENTO 1.2		
Impianti elettrici ed affini: componenti, sistemi di supervisione, efficienza energetica, utilizzazione e manutenzione		25
2. Organizzazione e dotazioni di cantiere		<b>10</b>
<b>Elementi quantitativi</b>		
3. Ribasso percentuale sull'importo dei lavori e della progettazione esecutiva a base di gara		<b>30</b>
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del D.P.R. 207/2010, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove

- C(a) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta "a"
- n è il numero totale dei requisiti rispetto al quale vengono effettuate le valutazioni
- $W_i$  è il peso o punteggio attribuito al requisito di valutazione i-esimo
- $V(a)_i$  è il coefficiente riferito all'offerta "a" e all'elemento di valutazione i-esimo

Il coefficiente  $V(a)$  è compreso tra 0 e 1 e il suo valore è calcolato con la modalità di cui all'allegato G metodo aggregativo-compensatore:

- relativamente agli elementi 1, 2, (Elementi qualitativi), mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari componenti la Commissione giudicatrice, che verrà nominata dalla Stazione appaltante ai sensi di legge, con approssimazione al terzo decimale;
- relativamente all'elemento 3 (Ribasso percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara) attraverso la relazione:  $V(x) = R_x/R_{max}$  con approssimazione al terzo decimale, dove  $R_{max}$  è il valore corrispondente al ribasso massimo offerto e  $R_x$  è il valore del ribasso relativo all'offerta oggetto di valutazione.

**Si fa presente che l'impresa che non otterrà un punteggio minimo di 33 punti in sede di valutazione dell'offerta tecnica per gli elementi qualitativi (Elementi n. 1 e n. 2), verrà esclusa dal procedimento di gara.**

### **Modalità di aggiudicazione**

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenterà il maggior ribasso.

Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali, l'aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio.

L'Azienda Ospedaliera si riserva:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.
- di non far luogo alla gara e di prorogarla ad altra data che verrà comunicata ai concorrenti, senza che questi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
- di non procedere all'aggiudicazione, qualora non ritenuto opportuno, a proprio insindacabile giudizio.

Al fine di verificare la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte, l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art.86 comma 2 D.Lgs.163/06, alle verifiche di congruità delle offerte che avranno ottenuto contemporaneamente punteggi pari o superiori a 24 punti per l'elemento quantitativo "ribasso percentuale sull'importo dei lavori e della progettazione esecutiva a base di gara" ed a 56 punti complessivi per gli altri elementi di valutazione.

L'esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporterà l'esclusione dalla gara.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di verificare, in contraddittorio con il concorrente, le offerte economiche anormalmente basse, ai sensi dell'art.86 comma 3 D.Lgs.163/06.

L'esito negativo della verifica delle offerte economiche anormalmente basse comporterà

l'esclusione dalla gara.

La verifica di congruità e la verifica di offerte anormalmente basse verrà espletata secondo le modalità indicate nella lettera di invito.

## **9. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

**Il plico contenente la domanda di partecipazione, corredata da tutte le dichiarazioni richieste** (redatte preferibilmente in conformità ai modelli predisposti dalla Stazione appaltante e disponibili sul sito [www.ospfe.it/profilo-del-committente/lavori/bandi-in-corso/dipartimento-interaziendale-attivita-tecniche-e-patrimoniali](http://www.ospfe.it/profilo-del-committente/lavori/bandi-in-corso/dipartimento-interaziendale-attivita-tecniche-e-patrimoniali)) deve pervenire **al Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei flussi documentali** (ex Ufficio Protocollo) **dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, sito in via Aldo Moro, 8 44124 CONA (FE)** – (orario di apertura al pubblico: il mattino dalle 8,30 alle 13,00 da lunedì a venerdì feriali; il pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00 del lunedì, martedì e del giovedì feriali – sabato chiuso) – **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 12/03/2015.**

**Ai fini del rispetto del termine farà fede unicamente il timbro e ora di ricezione apposto sul plico dal predetto Ufficio. Il plico potrà essere recapitato direttamente, a mezzo posta raccomandata o corriere incaricato. Il recapito tempestivo del plico rimane comunque ad esclusivo rischio dei mittenti.**

**Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dovrà riportate le indicazioni riguardanti il mittente (INDICARE PARTITA I.V.A. INDIRIZZO, AL NUMERO DI TELEFONO, DI FAX E PEC ), l'indirizzo della stazione appaltante e la seguente dicitura “CONTIENE DOCUMENTI PER LA PROCEDURA RISTRETTA 1/2015 APPALTO INTEGRATO (PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA SERVER PRESSO POLO OSPEDALIERO DI CONA. NON APRIRE”**

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiuso il plico, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico.

### **Documentazione richiesta per l'ammissione alla gara**

Per l'ammissione alla gara la documentazione dovrà consistere in:

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALL. 1)** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

- ▶ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- ▶ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

1.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ALL. 1), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, relativa/e al possesso della/e attestazione/i SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, o/e fotocopia, resa conforme all'originale dal legale rappresentante e corredata di copia del documento di identità dello stesso, delle certificazioni SOA, in corso di validità, che attestino il possesso dei requisiti richiesti all'art. 4 del presente disciplinare. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio il requisito del possesso di adeguata iscrizione SOA, dovrà far capo all'intero raggruppamento e, pertanto, potrà eventualmente essere posseduto pro-quota delle imprese appartenenti al raggruppamento.

La domanda di partecipazione dovrà contenere anche la dichiarazione relativa al domicilio eletto ossia l'indicazione dell'indirizzo al quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento (comprensivo di PEC).

**Solo per i soggetti di cui all'art. 90, c. 1, lett. d) e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. n. 163/2006** individuati o associati dalla Impresa partecipante DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ALL. 1 bis), resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il soggetto di cui all'art.90, comma 1, lett. d) e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. attestante il possesso dei requisiti generali e speciali per l'ammissione alla gara e la dichiarazione prevista dall'art. 90 commi 8 e 8-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

A tale dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.

2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ALL. 2), resa dal Legale Rappresentante dell'offerente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, munito dei poteri necessari ad impegnare l'impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dalla presente gara, corredata di fotocopia del documento di identità del dichiarante, redatta, preferibilmente, sulla base del modello allegato 2) al presente disciplinare ed attestante:

- il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività pertinente l'oggetto dell'appalto (elencando anche tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'impresa stessa);
- il consenso all'accesso alla documentazione presentata in sede di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 c.5-*quater* D.Lgs. 169/2006 e s.m.i.; ovvero indicazione di sottrarre all'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m. di parti di essa, corredata delle relative motivazioni;
- i dati per richiedere il DURC

Si precisa che anche le consorziate indicate dal consorzio come esecutrici della prestazione, dovranno presentare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (fac simile ALL. 2).

Le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto 2) dovranno essere siglate e sottoscritte in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del soggetto concorrente.  
In caso di raggruppamento di imprese o consorzio già costituito o costituendo le dichiarazioni sostitutive dovranno essere presentate da ciascuna Società appartenente al Raggruppamento.

Il precitato articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. testualmente recita:

“ 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

*(lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, legge n. 134 del 2012)*

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

*(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

*(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

*(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

*(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;  
*(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  
*(disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)  
 (lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)*

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;  
*(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  
*(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
*(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)*

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.)*, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario  
*(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  
*(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), legge n. 35 del 2012)*

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,

commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

*(comma così modificato dall'art. 1, comma 5, legge n. 44 del 2012)*

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

*(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

*(comma introdotto dall'art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014)*

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

*(comma così modificato dall'art. 31, comma 2, lettera a), legge n. 98 del 2013)*

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

..... omissis

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ALL. 3) resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del Codice.

► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

► **a pena di esclusione**, l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ALL. 4) resa dal Legale Rappresentante del Consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

4.bis. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ALL. 4-bis) resa dal Legale Rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ex art. 34, comma 1, lett. d), e), f) e f-bis) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

## 10. AVVERTENZE GENERALI

Le norme integrative al presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto saranno indicate nella lettera di invito.

L'invito a presentare l'offerta sarà spedito a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara e che siano risultati in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente bando, sempre che, a seguito di eventuali verifiche svolte dall'amministrazione aggiudicatrice, domanda e dichiarazioni risultino corrette sul piano formale e sostanziale.

La documentazione tecnica necessaria per la formulazione dell'offerta, unitamente al capitolato speciale d'appalto, sarà resa disponibile ai concorrenti ammessi alla gara con la lettera di invito alla presentazione dell'offerta.

Nella lettera di invito saranno, inoltre, specificate le modalità di effettuazione del sopralluogo obbligatorio e le modalità di pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o

corredati di traduzione giurata.

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente ai concorrenti non aggiudicatari (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

E' esclusa la competenza arbitrale.

L'emissione del Bando di gara di cui il presente disciplinare costituisce allegato integrativo, nonché l'eventuale avvenuta qualificazione dei concorrenti sulla base della domanda di partecipazione e della documentazione dei medesimi presentata, non vincola in alcun modo la Stazione appaltante, né alla diramazione degli inviti, né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva di non procedere alla diramazione degli inviti, di interrompere o sospendere la gara in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio. Nelle ipotesi previste dal presente paragrafo, i concorrenti non avranno diritto ad alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo di sorta.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni relativamente al presente procedimento avverranno, mediante PEC, o in alternativa via posta.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

13 FEB. 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. PAOLO CHIARINI

